

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 195 del 5/4/2017

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 196/2003

PROPOSTA N° 202

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. P. TAGLIAFERRI
PROPONENTE: U.O. A1D1 SUPPORTO ALLE FUNZIONI DIREZIONALI IL DIRIGENTE : DR. ENRICO MASOTTI

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

COLLEGIO SINDACALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

ESTAV CENTRO

GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

T TUTTE LE STRUTTURE

PUBBLICATO DAL 5/4/2017

ESECUTIVO DAL 21/4/2017

AL 20/4/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 6 maggio 2016 “*Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale*”;

Preso atto della complessità della normativa in materia di tutela della privacy, dettata dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali* ed oggetto di continua precisazione ed articolazione, attraverso atti di autorizzazione e provvedimenti di carattere generale riferiti al trattamento dei dati in specifici settori, da parte dell’Autorità Garante;

Visti i compiti, in materia di protezione dei dati personali, del titolare del trattamento, ovvero dell’Azienda, come esplicitati in particolare dall’art. 29 c. 5 del *Codice*, per il quale “*Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare ...*” e dall’art. 30 c. 1 del *Codice*, per il quale “*Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite*”;

Ricordato che, a tale scopo, l’Azienda aveva adottato, con Provvedimento del Direttore generale 222 del 29 aprile 2011 delle *Istruzioni per l’attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali*, sostituite, con Provvedimento del Direttore generale n. 750 del 31 ottobre 2014 *Adozione del manuale aziendale della privacy - istruzioni per l’attuazione del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”* da un documento più comprensivo, - il *Manuale aziendale della privacy* appunto - allo scopo sia di meglio chiarire alcuni passaggi o ambiti di attività che per rendere conto di alcune modifiche, anche sostanziali, al *Codice* intanto intervenute;

Ricordato che, in accordo con gli artt. 4 comma 1 g) e 29 del *Codice*, il *responsabile del trattamento* è il soggetto, interno o esterno (in questo secondo caso un soggetto anche collettivo) alla organizzazione del Titolare, preposto dal titolare ad effettuare - con un certo margine di autonomia tecnica e nel rispetto della legge, delle prescrizioni dell’Autorità Garante e di puntuali istruzioni del Titolare - operazioni di trattamento di dati personali, assumendosene i rischi e le responsabilità conseguenti;

Evidenziato dunque che il responsabile del trattamento si qualifica come tale in riferimento ai trattamenti di dati personali funzionali e necessari alla esecuzione delle attività di competenza e/o eseguiti dagli incaricati sui quali il responsabile opera un’attività di direzione e coordinamento o comunque di controllo, e che, rispetto ad essi, il Titolare deve specificare i rispettivi compiti in materia di protezione dei dati personali;

Ricordato che il responsabile del trattamento assume i compiti elencati in all.1;

Dato atto che i provvedimenti aziendali sopra richiamati individuavano quali responsabili del trattamento, in riferimento alle attività di competenza, le seguenti figure aziendali:

- il Direttore Amministrativo;
- il Direttore Sanitario;
- i Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata;
- il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie;
- i Direttori delle S.O.D. complesse;
- i Direttori delle S.O.D. semplici;

- i Direttori delle Aree afferenti alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Sanitaria ed allo Staff della Direzione Aziendale;
- il Coordinatore dello Staff della Direzione Aziendale;
- i Direttori delle UU.OO. complesse;
- i Direttori delle UU.OO. semplici.

Ricordato inoltre che l'atto di nomina per la individuazione dei responsabili esterni del trattamento era delegato al Coordinatore dello Staff della Direzione Aziendale;

Preso atto della crescente complessità dei trattamenti di dati effettuati in Azienda, anche in riferimento alla implementazioni di modalità informatiche per la loro gestione;

Considerato che si è reso necessario aggiornare il suddetto *Manuale aziendale della privacy*, testé adottato, nella versione revisionata, con Provvedimento del Direttore Generale n. 187 del 30 marzo 2017;

Ritenuto di dover prendere atto che una imputazione esclusivamente "verticale" delle responsabilità del trattamento non sia più in grado di rappresentare l'effettivo assetto organizzativo dell'Azienda ed i flussi di informazioni ad esso connessi, laddove le attività aziendali cui i trattamenti di dati sono funzionali si strutturano ordinariamente coinvolgendo ed integrando molteplici ambiti di competenza e professionali, attraverso collegamenti trasversali rispetto alle varie strutture;

Ritenuto dunque necessario modificare l'assetto delle responsabilità del trattamento, ad esse dedicando uno specifico provvedimento;

Ritenuto dunque in via generale che la responsabilità del trattamento debba imputarsi ai vari soggetti che, negli specifici ambiti di attività, sovrintendono all'attività del personale da essi funzionalmente assegnato, prevedendo anche situazioni di corresponsabilità, senza più limitarsi a coinvolgere le sole figure dirigenziali apicali, secondo un modello organizzativo aziendale che identifichi appunto le responsabilità in modo diffuso e capillare, realizzando così un decentramento secondo la logica delle autonomie e delle deleghe;

Dato atto in particolare che le posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL 7 aprile 1999 per l'area comparto rappresentano uno strumento volto a potenziare il suddetto modello organizzativo, e ritenuto di dover conseguentemente riconoscere e perfezionare tale responsabilizzazione anche dal punto di vista della protezione dei dati personali;

Ritenuto dunque opportuno individuare quali corresponsabili del trattamento, in associazione al direttore/responsabile della U.O. di afferenza – e quali responsabili del trattamento *tout court* qualora la P.O. non sia eventualmente inserita in una U.O. - i titolari di posizione organizzativa in ambito tecnico-amministrativo-sanitario per la quale si preveda una gestione di risorse umane o l'utilizzo per attività istituzionale di documentazione sanitaria, in riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati per adempiere alle attività di competenza;

Preso atto della necessità di individuare dei sostituti dei responsabili del trattamento nel caso di loro assenza o impedimento, nonché di vacanza dell'incarico;

Ricordato che l'Azienda mantiene la possibilità di individuare con successivi atti, quali responsabili o corresponsabili del trattamento, altri dirigenti o funzionari, in virtù delle

particolarità organizzative e funzionali delle attività di competenza o in riferimento a specifici ambiti o modalità di trattamento;

Dato atto che alle suddette responsabilità possono associarsi, integrarsi o parzialmente sostituirsi quelle dei Responsabili esterni del trattamento;

Ritenuto di delegare la individuazione a *responsabile esterno del trattamento* di un soggetto titolare di un servizio esternalizzato, al RUP che segue il contratto in essere con quel soggetto;

Ritenuto di attribuire al Coordinatore di Staff la nomina a *responsabile esterno del trattamento* dei soggetti esterni diversi di quelli di cui al punto precedente;

Preso inoltre atto che per l'art 29 commi 2 e 5 del *Codice* il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e delle proprie istruzioni;

Considerato dunque che in capo al titolare restano penetranti poteri e obblighi di controllo circa le attività di trattamento dei dati effettuate dai responsabili del trattamento;

Ritenuto pertanto opportuno delegare alcuni soggetti ad effettuare tali verifiche e controlli per conto del Titolare sulla corretta applicazione delle disposizioni del *Codice* da parte dei Responsabili del trattamento;

Ritenuto altresì di incaricare i soggetti di cui al punto precedente di svolgere una funzione di coordinamento tra i vari responsabili del trattamento, allo scopo di garantire una omogeneizzazione delle soluzioni adottate, in particolare (ma non soltanto) in riferimento ai trattamenti effettuati a mezzo di applicativi informatici trasversali;

Precisato che, relativamente ai trattamenti dei dati effettuati nell'ambito di studi o ricerche, il controllo è effettuato dal Comitato etico nell'ambito delle proprie funzioni di verifica e monitoraggio degli studi autorizzati;

Ritenuto dunque di approvare il complessivo sistema delle responsabilità del trattamento ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 secondo l'assetto di cui all'all. 2, indicando partitamente, in riferimento ad ambiti e tipologie di attività specificamente individuati:

- i soggetti, i profili, i ruoli cui è correlata una responsabilità nel trattamento dei dati;
- le figure che vicariano i responsabili del trattamento di cui al punto precedente nel caso di loro assenza o impedimento, o vacanza dell'incarico;
- le figure delegate dal Titolare ad effettuare attività di verifica e controllo sulla rispondenza dei trattamenti alle normative ed alle istruzioni aziendali, ed a svolgere una funzione di coordinamento tra i vari responsabili del trattamento allo scopo di garantire una omogeneizzazione delle soluzioni adottate, in particolare (ma non soltanto) in riferimento ai trattamenti effettuati a mezzo di applicativi informatici trasversali;

Ritenuto di dare al presente provvedimento adeguata pubblicità, anche attraverso l'intranet aziendale, in modo da consentirne la massima diffusione e conoscenza da parte degli interessati;

Visti:

- la Legge Regionale 40/2005 e s.m.i;
- l'Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

DISPONE

1. Di approvare il complessivo sistema delle responsabilità del trattamento ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 di cui all'allegato 2;
2. Di delegare la individuazione a Responsabile esterno del trattamento di un soggetto titolare di un servizio esternalizzato al RUP che segue il contratto in essere con quel soggetto;
3. Di delegare al Coordinatore di Staff la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei soggetti esterni diversi di quelli di cui al punto precedente;
4. ;Di inviare il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 c. 2 della L.R. 40/2005.

Il Direttore Generale
dr.ssa Monica Calamai

.....

Per parere:

il Direttore Amministrativo: dott. Matteo Sammartino.....

il Direttore Sanitario: dott. Luca Lavazza

Il dirigente proponente: dott. Enrico Masotti.....

Il responsabile del procedimento: dott. Paolo Tagliaferri.....

COMPITI DEI RESPONSABILI AZIENDALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(§ 56 del *Manuale aziendale della privacy*)

Al Responsabile del trattamento si richiede di individuare in generale, in riferimento ai trattamenti di competenza ed in collaborazione attiva con il Titolare (anche attraverso il Referente aziendale per la privacy), adeguate misure organizzative e gestionali: la responsabilità del trattamento è dunque in primo luogo una responsabilità di carattere organizzativo, diretta ad assicurare a tutti i soggetti *interessati* dei quali vengano trattati i dati, il diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, attraverso:

- l'assegnazione di compiti e mansioni agli incaricati, che, qualora debbano essere effettuati con l'utilizzo di strumenti informatici, richiedono anche la definizione di una loro adeguata profilazione;
- la diramazione di istruzioni da seguire, anche di dettaglio rispetto a quelle individuate dal Titolare, ed una attività di verifica circa loro effettiva applicazione;
- l'implementazione, in particolare, di adeguate misure di sicurezza, in primo luogo delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33-35 e all'allegato B del Codice, ed una attività di verifica circa loro effettiva applicazione.

Tali compiti (sempre relativamente ai trattamenti di dati personali connessi alle attività *di competenza*) possono essere più analiticamente dettagliati nei seguenti (tale elencazione integra e soddisfa la previsione dell'art. 29 comma 4 del *Codice*, per la quale: "I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare"):

- vigilare sull'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare (in particolare, per l'Azienda, con il presente Manuale)
- specificare ed integrare, se necessario, istruzioni dettate dal Titolare agli incaricati che effettuano trattamenti di dati nell'ambito delle attività di propria competenza, sulla falsariga dello schema messo a disposizione, precisando compiti e mansioni (oppure fornire al Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy gli elementi e le informazioni necessarie a predisporle);
- implementare e verificare l'effettiva attivazione delle misure (tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali) che garantiscono adeguati livelli di protezione tali da ridurre al minimo o rimuovere i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- in particolare, qualora necessario, assumere determinazioni relativamente ad uno o più dei seguenti elementi:
 - o attivazione, esecuzione o cessazione del trattamento;

- o attivazione, esecuzione, cessazione o modifica di determinate modalità del trattamento;
 - o tipologia dei dati personali trattati (anche nel senso degli interessati cui si riferiscono);
 - o livello di anonimizzazione dei dati trattati;
 - o divulgazione e condivisione dei dati all'interno dell'Azienda;
 - o eventuali soggetti esterni destinatari di comunicazioni;
 - o modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni;
 - o profilazione (profondità dell'accesso) delle varie tipologie di incaricati che accedono ai dati personali;
 - o misure di sicurezza effettivamente attivate rispetto a quelle messe a disposizione dal Titolare.
- impedire il trattamento dei dati da parte di soggetti non legittimati per qualsivoglia ragione operanti nel proprio ambito di competenza;
 - definire – richiedendo, se lo ritiene opportuno, la collaborazione del Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy - idonei profili di autorizzazione dei propri incaricati agli applicativi informatici, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza;
 - effettuare una verifica periodica sul fatto che il trattamento e le sue modalità di esecuzione siano coerenti con le funzioni istituzionali dell'Azienda e con l'attività in connessione della quale è effettuato;
 - effettuare una verifica periodica dell'esattezza e aggiornamento dei dati, nonché della loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa (i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene);
 - collaborare alla verifica periodica che le modalità del trattamento garantiscano comunque il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi;
 - attivarsi per fare in modo che, in relazione ad ogni nuova iniziativa o progetto che comporti un trattamento di dati personali, in particolare sensibili, sia effettuata, in collaborazione con il Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy, una verifica preventiva della liceità e legittimità del trattamento e delle modalità con le quali si intende eseguirlo;
 - comunicare al Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy, ogni notizia rilevante ai fini della protezione dei dati personali e della tutela della riservatezza;
 - comunicare al Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy, in particolare, circa l'intenzione di attivare trattamenti di dati per i quali sia prevista la comunicazione o la notificazione alla Autorità Garante ai sensi degli artt. 37 e 39 del *Codice*;
 - collaborare con il Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy, e le strutture tecniche competenti alla formulazione preventiva di un'analisi degli eventi che potrebbero generare dei rischi alla sicurezza dei dati;
 - formulare adeguate proposte e richieste al Titolare, attraverso il Referente aziendale per la privacy, in particolare quando le soluzioni individuate non possano essere adottate facendo ricorso a mere misure o soluzioni organizzative interne.

Inoltre (a seconda della fase del trattamento in atto):

- verificare che all'interessato o al soggetto presso il quale sono raccolti i dati personali sia stata messa o sia messa a disposizione, quando previsto, l'informativa di cui all'art. 13 del *Codice*;
- verificare che l'interessato o altro soggetto legittimato abbia prestato o presti, quando previsto, il consenso al trattamento dei dati.

ALLEGATO 2

TRATTAMENTI	RESPONSABILI/CORRESPONSABILI	SOSTITUTI	CONTROLLI
Trattamenti dei dati relativi ai pazienti afferenti alla S.O.D., dal momento della presa in carico ed in connessione con l'effettuazione delle prestazioni sanitarie	Direttore/responsabile S.O.D.	laddove la direzione della S.O.D. risulti vacante, o non esercitata per assenza o impedimento, il soggetto che la esercita temporaneamente	Direttore ADO (se il DAI non è articolato in ADO, congiuntamente il Responsabile amministrativo ed il Responsabile sanitario del DAI)
Trattamenti effettuati in ambito tecnico-amministrativo	Direttore/responsabile U.O. I titolari di P.O., per i settori di competenza, corresponsabili del trattamento, in associazione al direttore/responsabile della U.O. di afferenza della P.O.	laddove la direzione della U.O. risulti vacante, o non esercitata per assenza o impedimento, il soggetto che la esercita temporaneamente	Direttore Area Tecnica, Direttore Area Amministrativa o Coordinatore di Staff, per gli ambiti di rispettiva competenza
Trattamenti effettuati dalle UU.OO. afferenti alla Direzione Sanitaria	Direttore/responsabile U.O.	laddove la direzione della U.O. risulti vacante, o non esercitata per assenza o impedimento, il soggetto che la esercita temporaneamente	Direttore U.O. Igiene ed organizzazione ospedaliera
Trattamenti effettuati dalle UU.OO del Dipartimento delle professioni sanitarie	Direttore/responsabile U.O. I titolari di P.O., per i settori di competenza, corresponsabili del trattamento, in associazione al direttore/responsabile della U.O. di afferenza della P.O.	laddove la direzione della U.O. risulti vacante, o non esercitata per assenza o impedimento, il soggetto che la esercita temporaneamente	Direttore del Dipartimento ed il titolare della P.O. <i>Sviluppo, implementazione e monitoraggio del sistema qualità del dipartimento delle professioni sanitarie, gestione dei processi di miglioramento continuo e delle attività di riesame della direzione</i>
Trattamenti effettuati nell'ambito della Direzione Aziendale	Direttore U.O. Supporto alle funzioni direzionali ed integrazione organizzativa	laddove la direzione della U.O. risulti vacante, o non esercitata per assenza o impedimento, il soggetto che la esercita temporaneamente	Coordinatore di Staff
Trattamenti effettuati in ambito assistenziale dal personale afferente al Dipartimento delle Professioni Sanitarie	Responsabile della Piattaforma di afferenza e, in regime di corresponsabilità, il coordinatore della o delle area/e assistenziale/i di attività o dei Servizi		Direttore del Dipartimento ed il titolare della P.O. <i>Sviluppo, implementazione e monitoraggio del sistema qualità del dipartimento delle professioni sanitarie, gestione dei processi di miglioramento continuo e delle attività di riesame della direzione</i>
Trattamenti effettuati per gestire le attività riconducibili al percorso assistenziale complesso di una UNIT	Coordinatore UNIT	laddove il coordinamento della UNIT risulti vacante, o non esercitato per assenza o impedimento, il soggetto che lo esercita temporaneamente	Direttori delle ADO coinvolte (se il DAI non è articolato in ADO, congiuntamente il Responsabile amministrativo ed il Responsabile sanitario del DAI)
Trattamenti effettuati per uno studio/ricerca	Sperimentatore principale	laddove lo sperimentatore principale è assente o impedito, il soggetto che	

		lo sostituisce nella conduzione dello studio	
Trattamenti di dati correlati alle prestazioni libero professionali, compreso il ricovero	Dirigente sanitario intramoenista		Responsabile U.O. Gestione libera professione
Trattamenti di dati effettuati nell'ambito del Progetto Accoglienza	Titolari delle relative P.O.		Coordinatore di Staff
Trattamenti effettuati nell'ambito della videosorveglianza per finalità di rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio, nonché per finalità di gestione dell'accesso ad aree ad accesso controllato	Direttore dell'Area Tecnica	laddove la direzione dell'Area risulti vacante, o non esercitata per assenza o impedimento, il soggetto che la esercita temporaneamente	Coordinatore di Staff
Trattamenti effettuati nell'ambito della videosorveglianza per finalità di cura e tutela della salute di pazienti	Direttore/responsabile della SOD nella quale le telecamere sono installate	Direttore ADO (se il DAI non è articolato in ADO, congiuntamente il Responsabile amministrativo ed il Responsabile sanitario del DAI)	Direttore U.O. Igiene ed organizzazione ospedaliera
Trattamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di protocollazione	Responsabile della gestione documentale	Direttore U.O. Supporto alle funzioni direzionali ed integrazione organizzativa	Coordinatore di Staff